

TRIBUNALE DI VENEZIA
Sez. N. 1155/11 DI LAVORO
R. G. n. 1825/11
Esp. _____
Cron. 8040



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

Il Giudice dott ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente

SENTENZA contestuale ex art. 429 n.t. c.p.c.

Nella controversia iscritta al n.1825/2011 R.G., promossa con ricorso depositato in data
27.7.2011

da

PIETRO

- ricorrente -

rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Teresa Simioni, come da mandato a margine del
ricorso,

contro

EURO COIBENTI s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, - resistente -
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Sansone, come da mandato a margine della
comparsa di costituzione,

OGGETTO: impugnazione licenziamento.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il ricorrente impugnava il licenziamento comminatogli dalla società convenuta
deducendone l'illegittimità per mancato rispetto delle procedure di cui all'art. 7 st. lav.
nonché, comunque, per la genericità e contraddittorietà dei fatti a base del licenziamento.

La resistente nel costituirsi in giudizio sosteneva la piena legittimità del licenziamento
comminato sia sotto il profilo del rispetto delle procedure ex art. 7 st. lav. che, comunque

perché esso era da ritenersi fondato su giusta causa, costituita dallo scarso rendimento del ricorrente, che si offriva di provare.

All'udienza odierna i procuratori ribadivano le proprie argomentazioni, conclusioni ed istanze, ammettendosi da parte resistente l'applicabilità della cd. tutela reale in ragione delle dimensioni aziendali.

Osserva il giudice:

- come chiaramente desumibile dalla missiva di licenziamento (doc. 4 ric.), questo è di natura ontologicamente disciplinare, essendo stato comminato in relazione a condotte disciplinarmente rilevanti, asseritamente poste in essere dal ricorrente; del resto la lettera fa anche esplicito riferimento ad un giustificato motivo soggettivo;
- ciò comporta che ex art. 7 st. lav. la società avrebbe dovuto fare precedere il licenziamento da contestazioni scritte, riferite ai medesimi addebiti posti a base del licenziamento, mentre le preventive contestazioni cui si è riferita la difesa della società resistente in memoria sono relative a precedenti procedimenti disciplinari, conclusisi con comminazione di specifica sanzione;
- ciò comporta quale inevitabile conseguenza l'illegittimità del licenziamento, per cui - stante la pacifica applicabilità della cd. tutela reale - la società convenuta va condannata a reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro ed a risarcirgli il danno corrispondendogli un'indennità pari alle retribuzioni - da computarsi secondo l'ultima retribuzione mensile globale di fatto spettante - dal licenziamento all'effettiva reintegra, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo, oltre che al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
- le spese di lite, liquidate come in dispositivo a favore del procuratore del ricorrente che si è dichiarato antistatario, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Allegato


Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accertata l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente dalla resistente, ordina a questa di reintegrare Pietro Ragusa nel posto di lavoro ed a risarcirgli il danno subito per effetto del licenziamento, pagandogli un'indennità pari alle retribuzioni perdute - computate in relazione alla retribuzione mensile di fatto da ultimo spettante - dal licenziamento all'effettiva reintegra, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali in relazione al medesimo periodo.

Condanna altresì la società resistente a rimborsare al procuratore del ricorrente - che si è dichiarato antistatario - le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.410,00, di cui € 10,00 per spese, € 600,00 per diritti ed € 800,00 per onorari, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.

Venezia, 14.12.2011.

Il Giudice del Lavoro


dott. Anna Menegazzo



~~TRIBUNALE~~ ORDINARIO DI VENEZIA

DEPOSITATO

Venezia, 14 DIC 2011


FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Mauro Lugato

